

rare di aggiungere qualche luce in questo sottile argomento.

Se bene ho inteso, l'onorevole preopinante diceva: ma perchè l'amministrazione, al momento del passaggio della nuda proprietà, vuol prendere una tassa misurata su tre quarti del valore della piena proprietà subito al momento dell'acquisto della nuda proprietà, e non piuttosto si limita a riscuotere la tassa sulla metà del valore della piena proprietà, in quanto si creda essere questo il prezzo sborsato dal venditore, e non si riserva poi a riscuotere l'altra metà al momento in cui l'usufrutto si consolida colla proprietà?

Non v'ha dubbio: questo potrebbe essere un metodo egualmente giusto, come è quello che io difendo nel progetto.

Avvertano però che questo sistema porta ai medesimi identici risultati di quelli seguiti dal progetto. Il carico del contribuente è perfettamente eguale coll'un sistema o coll'altro. L'amministrazione chiede anticipatamente all'acquirente della nuda proprietà parte di quella tassa che potrebbe richiedere al momento in cui l'usufrutto si consolida colla proprietà, e la chiede in una misura la quale compensa perfettamente il sacrificio che fa l'acquirente della nuda proprietà anticipando questa tassa.

Permettetemi, signori, se non è pedanteria, ch'io ritorni all'esempio che dianzi allegava, per vedere se col mezzo di cifre io posso dimostrare la giustizia della disposizione proposta. Tizio acquista la nuda proprietà di un fondo, sborsando al venditore 100,000 lire. È forse questo l'unico sacrificio che fa il compratore, il sacrificio che forma il corrispettivo del suo acquisto? Mai no, o signori, poichè il compratore tiene, nella presunzione della legge, dieci anni infruttifere queste lire 100 mila. Ora questa perdita d'interessi su lire 100 mila costituisce in dieci anni l'onere di lire 50 mila; dunque il corrispettivo dell'acquisto della nuda proprietà non è di lire 100 mila, ma è di lire 150 mila; ed è su queste lire 150 mila che si propone di esigere la tassa.

Ma si dice non fuori di proposito: perchè l'amministrazione non si limita, al momento dell'acquisto della nuda proprietà, a ricevere la tassa corrispondente al prezzo espresso nel contratto, e non aspetta a ricevere la tassa sull'altra metà, correlativa alla consolidazione dell'usufrutto col dominio, quando questa consolidazione abbia luogo?

Questo potrebbe farlo l'amministrazione; ma, siccome il farlo avrebbe gl'inconvenienti che ora noterò, ed il non farlo, nel sistema seguito nel progetto, non impone, a senso mio, un carico maggiore all'acquirente della nuda proprietà, io dico che, se così è, il progetto è abbastanza giustificato. Se l'acquirente pagasse, al momento in cui si consolida l'usufrutto alla proprietà, la metà della tassa, non avrebbe il carico dell'anticipazione che si misura nella perdita degl'interessi sull'ammontare della tassa anticipata.

Se invece, come porterebbe il progetto, si paga al momento dell'acquisto della nuda proprietà un quarto solo della proprietà piena, come anticipazione della riunione dell'usufrutto, il contribuente ha già nel quarto che risparmia il prezzo del sacrificio dell'anticipazione; e così la legge chiamandolo ad anticipare la tassa, egli non paga più di quanto pagherebbe al momento della consolidazione dell'usufrutto alla proprietà, se fosse allora chiamato a pagare la metà.

Ed il far questo, se è indifferente per il contribuente, è poi grandemente utile e per l'amministrazione e per la libertà dei possessi.

Per l'amministrazione, perchè non è obbligata a tenere delle partite accese, a sorvegliare il movimento successivo della proprietà e dell'usufrutto, non è obbligata a verificare

quando si farà la consolidazione dell'usufrutto alla proprietà. Ma questo, che pur è molto (giacchè interessa a tutti che l'amministrazione proceda spedita e meno costosa), non sarebbe abbastanza; il più si è che in caso contrario i fondi rimarrebbero col vincolo di un privilegio che avrebbe l'amministrazione sui medesimi finchè non fosse avvenuta la consolidazione dell'usufrutto alla proprietà.

Questo è un inconveniente che è utile di rimuovere. E quando col rimuovere quest'inconveniente non s'impone ai contribuenti un carico maggiore, non mi pare che debba abbandonarsi il sistema seguito dal progetto.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito la proposta del deputato Mazza, la quale consiste nel surrogare alle parole con cui comincia il terzo alinea del numero 6 le seguenti: *Qualora venga alienata la nuda proprietà con riserva di usufrutto...*

(Fatta doppia prova e doppia controprova, è adottato.)

Se nessuno più domanda la parola su questo paragrafo, s'intenderà approvato colla modificazione testè ammessa dalla Camera.

(È approvato.)

« 7. Per le trasmissioni di proprietà a titolo gratuito tanto tra vivi, che per causa di morte. — Dal valore dei beni, che si determina moltiplicando venti volte l'annuo loro prezzo di affitto in corso quando esiste locazione, od in mancanza della medesima moltiplicando venti volte l'annuo prezzo locativo presunto colle deduzioni stabilite al numero 5.

« Per le trasmissioni di proprietà per causa di morte avrà luogo altresì la detrazione dei debiti e pesi a norma del numero 10 del precedente articolo 18.

« Le stesse regole di valutazione e di detrazione si osserveranno nei trasferimenti della nuda proprietà a titolo gratuito. Non sarà però dovuta tassa proporzionale per la riunione dell'usufrutto alla proprietà quando la tassa sia stata pagata dall'acquirente della nuda proprietà sul valore della proprietà intera secondo le norme sovra espresse. »

(È approvato.)

Do ora la parola al deputato Salvatore Pompeo per una comunicazione che lo riguarda.

SALVATORE. Nella mia assenza si è letta, nella seduta d'oggi, una lettera del ministro della pubblica istruzione, nella quale si annunziava che io era nominato professore. Io debbo dichiarare che non ho ricevuta alcuna comunicazione del decreto con cui è fatta quella nomina, ed ho intenzione di non accettare; quindi prego la Camera a soprassedere da qualunque deliberazione su questo proposito.

PRESIDENTE. Mi pare che non sia il caso di prendere alcuna deliberazione. La Camera, avendo sentito che era stato nominato professore, riteneva che avesse accettato l'incarico, perchè non se ne dà ordinariamente notizia, salvo dopo che l'accettazione ebbe luogo per parte di chi è nominato. Ora, dal momento che ella dichiara che non ha accettato, si considera come non avvenuta la notificazione, e per conseguenza rimane deputato. Basta la sua dichiarazione.

« 8. Per la trasmissione del solo usufrutto sia fra vivi a titolo gratuito, sia per causa di morte. — Dal decuplo dell'annuo valore locativo dei beni da determinarsi giusta i precedenti numeri 5 e 7.

« Qualora per altro il titolo del trasferimento gratuito limitasse l'usufrutto ad un tempo minore di dieci anni, l'usufrutto sarà valutato moltiplicando l'annuo valore locativo dei beni per il numero d'anni della durata dell'usufrutto.

« Se l'usufruttuario, dopo aver pagata la tassa proporzionale per l'usufrutto, acquisterà anche la nuda proprietà,